



FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

Circolare n. 22

Roma, 5 novembre 2020

Ai Circoli
Alle Associazioni e Società aggregate

LORO SEDI

e p.c. Al Consiglio Federale
Ai Comitati e Delegati Regionali
Ai Delegati Provinciali di Trento e Bolzano
All'Associazione Italiana Professionisti del Golf
All'Associazione Italiana Tecnici di Golf

OGGETTO: DPCM 3 NOVEMBRE 2020

A seguito dell'emissione dell'ultimo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in data 3 novembre u.s., pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale al n. 275 del 4.11.2020, si comunica quanto di seguito.

Il territorio nazionale deve intendersi diviso in tre scenari differenti:

- 1) **Generale**, con esclusione dei territori inclusi nello Scenario 3 e nello Scenario 4;
- 2) **Scenario 3**, di elevata gravità e con livello di rischio alto (cd. **zona arancione**);
- 3) **Scenario 4**, di massima gravità e con livello di rischio alto (cd. **zona rossa**).

Talune Regioni potranno essere inserite nello Scenario 3 o nello Scenario 4 con ordinanza del Ministro della Salute, sentiti i Presidenti delle Regioni interessate. Il Ministro della Salute, con frequenza almeno settimanale, verificherà il permanere o meno dei presupposti e provvederà con ordinanza ad aggiornare l'elenco delle Regioni incluse nei surriferiti scenari, ferma l'efficacia per un periodo minimo di 15 giorni di ciascuna ordinanza, ma in ogni caso non oltre la data di efficacia del DPCM in commento (3.12.2020).

Pertanto a decorrere dal 5 novembre 2020:

- A. con riferimento all'ambito territoriale **Generale** sono consentite:
- I. le competizioni sportive riconosciute di interesse nazionale con provvedimento del CONI e del CIP organizzate dalla Federazione, da DSA, da EPS ovvero organizzate da organismi sportivi internazionali, senza la presenza di pubblico e nel rispetto del Protocollo e delle Linee guida emanati dalla Federazione e/o dall'ente organizzatore;
 - II. le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, partecipanti alle competizioni di cui al punto che precede purché a porte chiuse e nel rispetto del Protocollo e delle Linee guida emanati dalla Federazione;

- III. l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere svolte all'aperto presso i circoli nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, in conformità con le linee guida emanate dall'Ufficio per lo sport, con il divieto di uso degli spogliatoi.
- B. con riferimento alle Regioni che saranno incluse nello **Scenario 3** (cd. **zona arancione**) sono consentite:
- I. le competizioni sportive riconosciute di interesse nazionale con provvedimento del CONI e del CIP organizzate dalla Federazione, da DSA, da EPS ovvero organizzate da organismi sportivi internazionali, senza la presenza di pubblico e nel rispetto del Protocollo e delle Linee guida emanati dalla Federazione e/o dall'ente organizzatore;
 - II. le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, partecipanti alle competizioni di cui al punto che precede purché a porte chiuse e nel rispetto del Protocollo e delle Linee guida emanati dalla Federazione;
 - III. l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere svolte all'aperto presso i circoli nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, in conformità con le linee guida emanate dall'Ufficio per lo sport, con il divieto di uso degli spogliatoi,

fermo tuttavia

- il divieto di spostamento in entrata e in uscita dalla Regione, salvo che per spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative;
- il divieto di spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune;
- la sospensione delle attività dei servizi di ristorazione.

C. con riferimento alle Regioni che saranno incluse nello **Scenario 4** (cd. **zona rossa**) sono consentite esclusivamente:

- I. le competizioni sportive riconosciute di interesse nazionale con provvedimento del CONI e del CIP organizzate dalla Federazione, da DSA ovvero organizzate da organismi sportivi internazionali, senza la presenza di pubblico e nel rispetto del Protocollo e delle Linee guida emanati dalla Federazione e/o dall'ente organizzatore;
- II. le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, partecipanti alle competizioni di cui al punto che precede purché a porte chiuse e nel rispetto del Protocollo e delle Linee guida emanati dalla Federazione,

fermo tuttavia

- il divieto di spostamento in entrata e in uscita dalla Regione e all'interno della stessa, salvo che per spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative;
- la sospensione delle attività commerciali al dettaglio (es. pro-shop e simili);
- la sospensione delle attività dei servizi di ristorazione.

In attesa che vengano emessi i provvedimenti del CONI e del CIP per il riconoscimento delle competizioni sportive di interesse nazionale, tutte le competizioni golfistiche devono intendersi sospese a decorrere dal 6 novembre 2020 e sino alla comunicazione dei citati provvedimenti, che comunque sono attesi a brevissimo.

Da ultimo, si rappresenta che tutti gli Ordini di Merito Giovanili e dei Dilettanti devono intendersi definiti per il 2020 alla data del 5 novembre 2020, senza che essi potranno subire alcuna variazione successivamente a tale data.

Rimane fermo ed impregiudicato il massimo rispetto delle misure di sicurezza e di contenimento del contagio da Covid-19 disposte dai Protocolli della FIG e di ogni singola società o associazione affiliata o aggregata, nonché di quelle disposte da provvedimenti legislativi nazionali o regionali, ivi incluse le [linee guida emanate dall'Ufficio per lo sport](#).

La circolare n. 19 del 24/10/2020 deve intendersi superata e modificata da quella odierna.

Il Segretario Generale
Dott.ssa Maria Salvaggio
